



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Prot. n. 1540

ORARI PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

IL SINDACO

Visto l'art. 50, comma 7 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che assegna al Sindaco la competenza a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59" che agli artt. 11, 12 e 13 detta disposizioni in materia di giorni ed orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

Richiamata la propria Ordinanza n. 916, registrata al Prot. n. 13233 del 09/11/2001, che disciplina gli orari relativi alle attività di vendita al dettaglio;

Preso atto della Deliberazione di Giunta regionale 27 dicembre 2007, n. 2164 di attuazione delle disposizioni contenute nella Legge Regionale 6/2007 in materia di orari con cui sono stati individuati i giorni di festività civili e religiosi durante i quali gli esercizi devono in ogni caso osservare l'obbligo di chiusura domenicale o festiva;

Valutata l'opportunità di revocare la propria Ordinanza n. 916/2001, al fine di dare attuazione ad una nuova ed organica disciplina degli orari degli esercizi commerciali a mezzo della presente;

Visti i pareri espressi ai sensi del comm1 dell'art. 11 del D.Lgs. 114/98 dalle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

DISPONE

di emanare a termine dell'art 11 del D. Lgs 31.03.98 n.114, i seguenti criteri in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio:

1. ORARIO APERTURA

- a. gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico
dalle ore 7 alle ore 22
- b. nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il **limite delle 13** (tredici) ore giornaliere, eventualmente operando a libera scelta, giornate o mezze giornate di chiusura infrasettimanale

l'esercente è tenuto a **rendere noto al pubblico l'orario** di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli apposti in modo ben visibile dall'esterno.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2. GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE

Gli esercizi di vendita al dettaglio sono tenuti ad osservare la chiusura domenicale e festiva dell'esercizio; possono derogare dall'obbligo nel periodo dal 1 dicembre al 6 gennaio, e nei seguenti altri giorni :

- la terza domenica del mese di giugno in occasione della fiera denominata "Dolce Fiera"
- in sette giornate domenicali o festive scelte liberamente da ogni singolo operatore.

Le giornate individuate liberamente dovranno essere comunicate preventivamente al Comune di Minerbio.

Al personale dipendente che presta l'attività lavorativa nelle giornate domenicali e festive dovrà essere garantito il riposo settimanale in altra giornata, secondo quanto previsto da leggi, contratti nazionali di lavoro ed eventuali accordi integrativi.

3. FESTIVITA' ESCLUSE DALLA DEROGA

Con Deliberazione di Giunta Regionale 27 dicembre 2007, n. 2164 sono stati individuati i seguenti giorni di festività civili e religiosi esclusi dalla possibilità di deroga :

- 1 gennaio
- domenica di Pasqua
- lunedì dopo Pasqua
- 25 aprile
- 1 maggio
- 2 giugno
- 15 agosto
- 1 novembre
- 25 dicembre
- 26 dicembre.

4. APERTURA IN CASO DI TRE FESTIVITA' CONSECUTIVE

In caso di più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono garantire un'apertura al pubblico che garantisca un servizio minimo all'utenza; a tal proposito si dispone che gli stessi osserveranno l'apertura antimeridiana (max fino alle 13.00) nella **terza** delle tre ricorrenze festive, al fine di corrispondere alle esigenze di servizio al pubblico, anche nel caso in cui tale giornata rientri in quelle escluse dalla deroga ed indicate al punto 3) del presente provvedimento, ad eccezione delle giornate del 25 e 26 dicembre.

5. FERIE

Per i beni di prima necessità (alimentari), al fine di evitare disservizi alla cittadinanza, gli esercenti sono tenuti a comunicare al Comune, **entro il 31 maggio di ogni anno**, il periodo di ferie estive prescelto; in caso di carenza di servizio, il Sindaco può determinare turni di chiusura.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

6. DISPOSIZIONI SPECIALI

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 114/1998, le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

le rivendite di generi di monopolio; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; le sale cinematografiche; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, **qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente**; l'esercente di tali attività è comunque tenuto a comunicare preventivamente l'orario prescelto.

Per quanto non espressamente stabilito con il presente provvedimento, si rinvia al decreto legislativo 114/98 ed in particolare per quanto riguarda il regime sanzionatorio.

Il presente provvedimento è efficace dalla data di emissione dello stesso.

A partire da tale data sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in contrasto con il presente provvedimento, in particolare è abrogata l'ordinanza Sindacale n. 70/99 del 29/11/1999, prot. n. 13220.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Minerbio, 29 gennaio 2010

IL SINDACO
f.to Lorenzo Minganti



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>